

**Fisco e contabilità.** Il ministro dell'Economia ha dato il via libera alle disposizioni per la derivazione dell'imponibile

# Firmato il decreto Ias-Ires

## Nella versione definitiva scompare il riferimento alle regole antielusive

**Antonio Criscione**

**Luca Gaiani**

ROMA

Il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ha firmato ieri il decreto per la derivazione dell'imponibile fiscale dal bilancio Ias. I rilievi del Consiglio di Stato hanno dato luogo a limitati interventi di limatura del testo (si veda da ultimo «Il Sole 24 Ore» dello scorso 21 marzo), per lo più riportandolo all'originale versione, con l'eliminazione del riferimento alle norme antielusive – anche con la loro declinazione in materia di pronti contro termine – che erano state invece introdotte nel testo all'ultimo momento.

Per le società con bilancio Ias, nessuna variazione fiscale dovrà essere apportata nella dichiarazione dei redditi in relazione alla disciplina della competenza temporale dei costi o dei ricavi. Ad

che redigono il bilancio d'esercizio con i principi contabili internazionali. Ciò comporta la prevalenza dei criteri Ias di qualificazione, imputazione temporale e classificazione rispetto alle disposizioni del Tuir.

Questo principio si traduce innanzitutto nell'estensione in ambito fiscale del criterio di prevalenza della sostanza sulla forma e nella conseguente inapplicabilità delle disposizioni dei primi due commi dell'articolo 109 del Tuir che fissano regole specifiche per individuare il momento di competenza temporale dei componenti reddituali, basandosi su aspetti giuridico-formali.

Con il decreto trovano quindi una sistemazione definitiva le disposizioni della Finanziaria 2008 sui criteri di determinazione del reddito di impresa delle società

### I principi

#### **Forma e sostanza**

■ Il criterio fondamentale per l'imponibile delle imprese che applicano gli Ias ai conti di esercizio è quello della prevalenza della sostanza sulla forma

#### **La conseguenza**

■ Il criterio comporta l'inapplicabilità dei primi due commi dell'articolo 109 Tuir che fissano regole specifiche per individuare il momento di competenza temporale dei componenti reddituali, basandosi su aspetti giuridico-formali (passaggio della proprietà, stipula di atti e ultimazione della prestazione)

esempio, per i costi relativi a prestazioni ancora in corso al termine dell'esercizio, imputati al conto economico Ias, non si dovrà procedere a un recupero a tassazione, dal momento che le prestazioni non sono ultimate, cosa che devono invece continuare a fare le società che redigono il bilancio con le regole del Codice civile.

D'altro canto, se la società ha formalizzato una vendita, con il passaggio giuridico della proprietà, il cui ricavo non può ancora essere iscritto nel bilancio Ias per l'assenza del passaggio sostanziale di rischi e benefici, nessuna variazione in aumento dovrà più essere effettuata nel modello Unico, coincidendo il criterio contabile con quello fiscale per l'imputazione a periodo del componente reddituale.

Anche per le commesse ultranuali le regole Ias assumeranno

rilevanza fiscale, pur se in deroga all'articolo 93 del Tuir, ad esempio in presenza di opere funzionalmente connesse, ma risultanti da contratti distinti (la cui valutazione dovrà effettuarsi in modo unitario), o viceversa di opere distinte, da valutare separatamente anche se derivanti da un unico contratto.

La rilevanza del bilancio Ias non riguarda i criteri di valutazione e di quantificazione dei componenti deducibili previsti dal Tuir. Restano, ad esempio, in vigore le regole sulla rilevanza per cassa di dividendi, interessi moratori e compensi ad amministratori, quelle sulla tassazione frazionata delle plusvalenze su beni triennali, l'esenzione Pex, e i limiti alla deduzione di alcuni oneri (spese telefoniche, autovetture, rappresentanza, eccetera).

Il Dm si occupa poi delle rior-

ganizzazioni aziendali specificando che le regole di neutralità (articolo 172, 173 e 176 del Tuir) si hanno anche per le operazioni che gli las considerano di tipo realizzativo. D'altro canto si precisa che le cessioni di azienda generano sempre componenti reddituali rilevanti (plusvalenze tassabili per il cedente e maggiori costi ammortizzabili per l'acquirente), anche qualora siano trattate in bilancio come operazioni neutrali. Il provvedimento ratifica infine i comportamenti delle società con bilancio Ias che, nel triennio 2005-2007, hanno dato rilevanza fiscale alle rappresentazioni di bilancio. Ratifica che è condizionata all'adozione di un comportamento coerente, per singola fattispecie, nell'intero periodo, tranne il caso di incoerenze motivate da difformi pronunce del Fisco.